



Manovra Finanziaria Agosto 2011 Aumento Aliquota IVA ordinaria

15 Settembre 2011
Versione a

sommario

Maxiemendamento.....	3
Cambiamento Aliquota Ordinaria	3
Casi particolari.....	4
Programma per aggiornamento automatico	6

Maxiemendamento

In data 13 Agosto 2011, considerando la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento del debito pubblico, al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e Finanze, il Presidente della Repubblica ha emanato il D.L. 138 del 13.8.2011.

Tra le novità più rilevanti contenute nel maxiemendamento, spicca sicuramente l'aumento dell'aliquota IVA di un punto percentuale, passando dal 20% al 21%.

L'entrata in vigore del decreto legge di cui sopra avviene lo stesso giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo.

L'aumento di aliquota IVA riguarda solo l'ordinaria 20%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale. Restano, invece, invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Cambiamento Aliquota Ordinaria

L'entrata in vigore della nuova aliquota sarà determinata dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo; per definire la corretta aliquota IVA, da applicare, sarà importante individuare il momento **di effettuazione dell'operazione**, che varia in base alla tipologia di operazione che viene posta in essere (cessione di beni o fornitura di servizi).

In ogni caso, se prima di effettuare fiscalmente l'operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, "l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento" (articolo 6, comma 4, Dpr 633/1972), quindi, si applica l'aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. Per esempio, se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 viene emessa la fattura, per un'operazione IVA non ancora effettuata, si applica il 20%. Vale la stessa regola se prima dell'aumento viene pagato un acconto: su quest'ultimo la fattura è con IVA al 20%. Se la consegna della merce o il pagamento del saldo avvengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, la fattura finale dovrà applicare l'aliquota IVA del 21%. (i casi di cui sopra prendono il nome di momenti anticipatori).

Si possono essere casi in cui la fattura pur emessa in data successiva all'entrata in vigore riportano la vecchia aliquota (20%), come:

- Cessione di Beni Immobili: data effettuazione operazione=data stipulazione contratto, di regola coincidente con il rogito;
- Cessione di Beni Mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal DDT;
- Prestazione di Servizi: data di pagamento

(i casi di cui sopra prendono il nome di momenti naturali)

Casi particolari

1) Registro dei Corrispettivi

Chi fa operazioni senza obbligo emissione fattura, con annotazione nei registri dei corrispettivi, dovrà istituire un'ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l'Iva al 21%. Non cambia nulla nella registrazione per i commercianti al dettaglio che annotano le operazioni in una sola colonna, che viene poi scomposta mensilmente o trimestralmente in proporzione alle aliquote degli acquisti dei beni destinati alla vendita (ventilazione regolata da decreto del 1973). In questo caso l'effetto pratico del cambiamento aliquota dipenderà dal livello di scorte e dall'incidenza degli acquisti effettuati con la nuova aliquota.

2) Note di Variazione

Le modifiche a fatture già emesse, normalmente emesse in meno per effetto di rettifiche di prezzo, sconti ed abbuoni, non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione emesso ex aliquota 20%, continuerà a riportare l'aliquota del 20%.


3) Rapporti con Enti Pubblici

Per le operazioni assoggettate all'agevolazione della cosiddetta IVA per Cassa e per quelle comprese tra il nr. 23 ed il nr. 27 (ad esempio, operazioni con enti pubblici), l'imposta diventa esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, essendo irrilevante a questi fini il momento in cui viene effettuata fiscalmente l'operazione. Il maxiemendamento comunque prevede che per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell'articolo 6, comma 5 del dpr 633/1972, l'aumento non si applica se, nel giorno precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta essere già emessa e registrata nei registri IVA, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data.

Cambiamento Aliquota Ordinaria in SAM-Erp2 e Impresa²⁴

SAM-Erp2 e Impresa²⁴ sono software gestionali completamente parametrici per cui consentono già la creazione di nuovi codici IVA:

In Area Base di Sistema – Modulo Base – Tabelle Amministrative e Fiscali – Aliquote Iva: attivando il tasto “Nuovo” si procede all’inserimento di una nuova aliquota:



Attenzione!!!

L'attuale codice IVA relativo al 20% deve essere mantenuto per il riepilogo IVA annuale, la fatturazione differita di settembre 2011 e per tutti i successivi adempimenti.

Si sconsiglia pertanto la variazione della percentuale all'interno dell'attuale codice IVA 20%.

Allo stesso modo devono essere creati ulteriori codici IVA relativi ad altri codici aventi aliquota IVA al 20% utilizzati per rilevazioni contabili relative al Reverse Charge e/o riportati percentuali di detraibilità (Aliquote IVA utilizzate per Acquisti Intracomunitari, Materiali Ferrosi, Subappalti, etc ...)

Programma per aggiornamento automatico

Per agevolare l'attività dei clienti Centro Software sarà scaricabile a breve (rilascio previsto per Lunedì 19 settembre 2011) nell'Area Download sito www.centrosoftware.com, una procedura automatica gratuita, per la sostituzione dei Codici IVA al 20% con i nuovi Codici IVA al 21% nei seguenti archivi:

- Anagrafiche Cliente
- Anagrafica Fornitore/Agente
- Anagrafica Articoli
- Listini di Vendita
- Documenti di Vendita : Ordini di Vendita, DDT non fatturati
- Ordini di Acquisto
- Listini di Servizi ed Assistenza
- Servizi e Interventi

La procedura sarà compatibile per le Versioni Prodotto: 2.28, 3.xx, 4.xx

L'esecuzione della procedura non necessita di un intervento tecnico.

In ogni caso si ricorda che il Servizio di Help Desk è sempre a Vs. disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento a riguardo.